

TI_GERICHTE 39.2006.6 vom 23. August 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-08-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2006.6

FR: TI_GERICHTE 39.2006.6 du 23 août 2006

IT: TI_GERICHTE 39.2006.6 del 23 agosto 2006

Regeste

Soppressione degli assegni per giovani in formazione a seguito del compimento dei venti anni da parte del figlio che sta svolgendo un apprendistato.

Erwägungen

E. 1

Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono: a. l'assegno per i figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età; se il figlio presenta un'incapacità al guadagno (art. 7 LPG), l'assegno è versato fino al compimento del 20° anno d'età; b. l'assegno di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età.

E. 2

Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell'articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge.

E. 3

L'assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. L'assegno di adozione è versato per ogni minorenni accolto per futura adozione. L'adozione del figlio del coniuge non conferisce alcun diritto."

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.